## INELEGGIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PARTECIPATA DAL COMUNE

## (07/02/2003)

## **QUESITO:**

Si chiede di conoscere se un Consigliere comunale che sia componente del Consiglio di Amministrazione di una Società di capitali, alla quale partecipi il Comune presso il quale egli svolge il proprio mandato elettorale, si trovi in posizione di ineleggibilità o incompatibilità.

## **RISPOSTA:**

Il quesito in esame può dare luogo a due soluzioni differenti, a seconda che la quota di partecipazione del Comune nella società sia maggioritaria o minoritaria.

1. Nel primo caso si ritiene che la norma di riferimento sia costituita dall'art. 15, comma 1, lettera i), della I.r. 9 febbraio 1995, n. 4 ("Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale"), ai sensi del quale "non sono eleggibili a Sindaco, Vice sindaco, Consigliere comunale e circoscrizionale i legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del Comune".

Tale disposizione è peraltro suscettibile di diverse interpretazioni.

Si potrebbe, innanzitutto, sostenere, adottando un criterio interpretativo di tipo letterale, che vengano a trovarsi in posizione d'ineleggibilità i soli amministratori muniti del potere di rappresentanza della società, individuabili ai sensi degli articoli 2328 e 2384 del Codice civile. Tale soluzione potrebbe apparire a prima vista preferibile, alla luce del principio di interpretazione stretta in materia di cause ostative al mandato elettorale, più volte ribadito, oltre che da numerose pronunce di legittimità e di merito, anche dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 46/1989.

<u>Tuttavia la giurisprudenza</u> che si è venuta a formare sull'articolo 2, comma 1 della legge 154/1981, trasposto nell'articolo 60, comma 1, n. 10 del d. lgs. 267/2000, di tenore analogo a quello del succitato articolo 15, comma 1, lettera i) della l.r. 4/1995, <u>ha ritenuto</u>, applicando un criterio interpretativo di tipo estensivo, <u>che tale causa ostativa sia applicabile anche ai componenti del Consiglio di amministrazione della società sprovvisti della rappresentanza giuridica dell'ente, in quanto gli stessi "concorrono all'elaborazione delle scelte gestorie e di politica economica della società" (Cass. 10701/1993; 3508/1993).</u>

In conclusione si deve quindi ritenere che il Consigliere comunale componente del Consiglio di Amministrazione di una Società di capitali con partecipazione maggioritaria del Comune sia ineleggibile.

2. Nell'ipotesi diversa in cui, invece, la partecipazione societaria del Comune fosse minoritaria, la normativa applicabile sarebbe costituita dall'art. 16, comma 1, lettera a) della succitata LR. n. 4/1995, rubricato "incompatibilità", il quale dispone che "non può ricoprire la carica di Sindaco, Vice sindaco, Consigliere comunale e circoscrizionale l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza e di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza da parte del Comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'ente".

A tal proposito occorre rilevare che la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'attribuire un significato ampio al concetto di vigilanza, comprendendovi non soltanto i casi nei quali il Comune esplichi un estrinseco controllo di legittimità o di merito sugli atti dell'azienda amministrata dal consigliere comunale, ma anche tutti quei casi nei quali al Comune sia consentita una vera e propria ingerenza diretta nel funzionamento della società, anche attraverso la nomina di componenti del consiglio di amministrazione, tale da incidere sul processo formativo della volontà della persona giuridica. E, sotto tale profilo, è importante sottolineare come non rilevi il fatto che la partecipazione del Comune sia minoritaria, atteso che il socio è comunque in grado, indipendentemente dalla quota sottoscritta, di concorrere alle decisioni dell'ente, incidendo sul funzionamento del medesimo, "a meno che", come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 5216/2001, "risulti accertato che, per lo specifico atteggiarsi del caso concreto, alla partecipazione minoritaria corrisponda una capacità d'incidenza sulle vicende della società così esigua da risultare eguale a zero".

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 4/1995 <u>"non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del Comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo".
</u>

Si sottolinea in proposito che, per poter operare, <u>la suddetta deroga deve</u> essere contenuta nello statuto dell'ente di appartenenza dell'amministratore o nello specifico regolamento idoneo a determinare la disciplina delle partecipazioni dell'ente stesso nelle società o altri organismi, come chiarito dalla giurisprudenza, senza che sia rilevante il fatto che lo statuto della società consenta di nominare consiglieri di amministrazione della stessa i consiglieri comunali (Cass. 5179/1993).

Sempre con riferimento a tale aspetto, è stato poi in particolare rilevato come non possa ritenersi sufficiente, ai fini della validità dell'ipotizzata causa di giustificazione, l'adozione della deliberazione con la quale vengono definiti gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, in quanto a tale scopo il conferimento d'incarichi e funzioni deve comunque essere previsto da una precedente e superiore fonte normativa (legge, statuto, regolamento).